



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 56

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

316^a seduta: giovedì 4 maggio 2017

Presidenza del presidente SACCONI

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 9
BENCINI (M5S)	8
* BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	3, 8
CATALFO (M5S)	8
* D'ADDA (PD)	6, 7
GATTI (Art.1-MDP)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni 3-03577, presentata dalla senatrice Gatti, 3-03582, presentata dalla senatrice Bencini e da altri senatori, 3-03606, presentata dalla senatrice D'Adda, e 3-03627, presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, poiché le interrogazioni all'ordine del giorno vertono tutte sul medesimo argomento, la cosiddetta opzione donna, la risposta alle stesse sarà congiunta.

Desidero innanzitutto precisare che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 aveva previsto che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici potessero conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità – ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi – optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Successivamente, l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto che alle predette lavoratrici continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze (cosiddette finestre mobili) vigenti prima della data di entrata in vigore della stessa legge.

Al riguardo, l'INPS – con circolare n. 35 del 2012 – ha precisato che le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

In seguito, l'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (la legge di stabilità per il 2016) ha esteso la facoltà di opzione anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avevano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. La data del 31 dicembre 2015 è pertanto da considerarsi quale termine ultimo entro il quale dovevano essere stati sod-

disfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Il predetto comma prevedeva inoltre la possibilità di proseguire oltre il 2015 la sperimentazione della cosiddetta opzione donna, qualora fossero residuati fondi dalle risorse stanziare a tale scopo nella medesima legge, da accertare mediante un monitoraggio delle spese da parte dell'INPS. Sulla base di tale monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Occorre inoltre precisare che l'INPS procede al monitoraggio dell'onere previdenziale derivante dall'attuazione della sperimentazione relativa alla cosiddetta opzione donna attraverso la verifica del numero delle pensioni erogate alle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione e il raffronto tra l'onere previdenziale derivante dalla liquidazione delle pensioni e la copertura finanziaria. Sulla base di tale monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha redatto la prescritta relazione sull'attuazione della sperimentazione che è stata trasmessa ai Presidenti delle due Camere il 15 novembre 2016.

Infine, il comma 222 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non avevano maturato il requisito anagrafico per effetto degli incrementi della speranza di vita. Sul punto è intervenuto l'INPS che – con messaggio n. 1182 del 15 marzo 2017 – ha precisato che, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (cosiddette finestre mobili).

Tanto premesso, con riferimento al quesito relativo al numero di donne che si sono effettivamente avvalse della misura e ai suoi costi reali, metto a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione la tabella contenente i dati forniti dall'INPS, aggiornati allo scorso mese di febbraio, che sono stati elaborati tenendo conto di una serie di fattori: la liquidazione nel 2017 di pensioni calcolate sulla base del regime opzione donna e aventi decorrenza dal 2016; la cessazione di alcune posizioni per chiusura della partita (ad esempio decesso); le pensioni relative alla gestione privata per il 2017, che includono anche 124 pensioni aventi decorrenza dal 2016; gli oneri della gestione privata relativi al 2016, che comprendono circa 500.000 euro delle predette 124 pensioni; infine, gli oneri della gestione privata relativi al 2017, che comprendono circa 546.000 euro relativi ai primi due mesi delle medesime 124 pensioni.

Da ultimo, rappresento che un'eventuale estensione del beneficio in parola non può prescindere da un intervento normativo, per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.

Occorre inoltre tener conto del fatto che gli effetti finanziari pluriennali di opzione donna sono già scontati a legislazione vigente; sarà pertanto possibile certificare un eventuale risparmio solo dopo che sarà stato

consumato il diritto all'esercizio dell'opzione da parte di tutte le potenziali beneficiarie.

Signor Presidente, ovviamente le considerazioni contenute nelle interrogazioni presentate hanno una propria *ratio* e una propria consistenza.

È chiaro che quando si introduce un diritto soggettivo quale quello di accedere alla pensione tramite una forma facilitata, la Ragioneria generale dello Stato calcola l'ammontare potenziale derivante da tutti coloro che possono richiederne l'esigibilità.

Sotto il profilo sociale la cristallizzazione presenta tutte le valenze che sono evidenziate nelle interrogazioni, mentre sotto il profilo normativo, trattandosi di un diritto che può essere legittimamente esercitato da tutti coloro che si trovano in certe condizioni anagrafiche e contributive, il potenziale risulta di per sé molto più alto rispetto all'effettivo esercizio del diritto. Si tratta di una difficoltà verificata anche dalla recente legge di bilancio, che ha inteso riconsiderare parzialmente la questione senza modificarne il principio.

Si tratterà quindi di comprendere se e come articolare nuovamente nelle future leggi di bilancio tale diritto soggettivo che è stato opportunamente creato nel 2004 e che perlomeno ha dato alle donne la possibilità di uscire dai binari troppo rigidi che la legge Fornero aveva delineato.

GATTI (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, premettendo che mi riservo di esaminare con maggiore attenzione la tabella contenente i dati INPS che il rappresentante del Governo ha voluto mettere a nostra disposizione, desidero sottolineare due aspetti.

In primo luogo, con l'interrogazione che ho presentato intendevo capire quali risultati avesse fatto registrare il contatore per la verifica del numero delle donne che hanno utilizzato effettivamente l'opzione donna – i cui dati il Sottosegretario ha appena tracciato – dal momento che il diritto all'utilizzo di tale opzione è cristallizzato.

Nella legge di stabilità per il 2016 sono stati previsti 2,5 miliardi di risorse finanziarie necessarie per la copertura dell'utilizzo dell'opzione da parte di 36.000 donne, ai cui requisiti già previsti dalla legge era stato aggiunto l'incremento di un ulteriore periodo di tre mesi dovuto all'aumento dell'aspettativa di vita. La questione è che tale ammontare di risorse, che mi sembra abnorme, è stato cristallizzato in base al meccanismo che ci ha appena indicato il Sottosegretario. Pertanto, fino a quando non si sarà arrivati a capire quante donne aventi i requisiti hanno usufruito di questa opzione, non sarà possibile capire neanche quante risorse rimangono.

A mio avviso, andrebbe fatta una serie di riflessioni in proposito, anche perché la cifra di 2,5 miliardi di euro sembra quasi un finanziamento dell'APE sociale, dimensione molto diversa da quella relativa alla possibilità di accesso all'opzione donna per chi ha maturato i requisiti, ma non la decorrenza (considerando anche il problema relativo ai tre mesi di aumento dell'aspettativa di vita), e la cui entità è stata anche quantificata.

Pertanto, dal momento che era stato ipotizzato di utilizzare queste risorse fino al loro esaurimento, anche per capire se fosse possibile includere nella sperimentazione del meccanismo un ulteriore numero di donne, è chiaro che con il principio della cristallizzazione questo non è possibile.

Al secondo quesito posto dall'interrogazione, invece, il Ministero non offre alcun elemento di risposta. La serie di revisioni del sistema pensionistico degli ultimi anni ha determinato un ulteriore effetto per le donne del nostro Paese: ha azzerato lo scarto esistente tra la loro pensione e quella degli uomini, scarto che aveva una funzione di tipo risarcitorio per alcune situazioni che pesano sulle donne italiane da lunghissimo tempo, quali il doppio lavoro in casa e fuori, l'assistenza agli anziani, l'allevamento dei figli, questo in mancanza di importanti riconoscimenti aggiuntivi (pensiamo alla condizione delle donne in Francia e negli altri Paesi europei).

Ricordo che la Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva sulla disparità dei trattamenti pensionistici tra uomini e donne. Ho chiesto nella mia interrogazione se il Governo avesse formulato delle ipotesi per provare a ridurla o meno, dal momento che alcuni provvedimenti hanno addirittura aggravato la situazione anziché risolverla.

Il vecchio meccanismo italiano in base al quale le donne potevano essere collocate a riposo prima degli uomini in base ad una serie di condizioni permetteva di recuperare il divario. A tale meccanismo l'Europa ha opposto un problema di discriminazione di genere facendolo quindi saltare. A questo punto vorrei capire – ripeto – se circolano ipotesi volte a ridurre tali forme di disparità. Il Governo è disponibile ad affrontare questo aspetto? Certo, mi rendo conto che la legislatura sta per finire, però vorrei almeno sapere se il Governo ha intenzione di rendere strutturale uno strumento che è stato applicato in via sperimentale. Peraltro, la sperimentazione effettuata potrebbe fornire indicazioni significative sotto il profilo del grande valore che è stato dato al sistema contributivo. Un'operazione come quella della cristallizzazione dei fondi mi sembra che invece vada in tutt'altra direzione.

Desidero comunque ringraziare il sottosegretario Bobba perché sono comunque soddisfatta dei dati che ci ha fornito, anche se è mia intenzione verificarli perché non mi sembra siano completi. Mi pare, infatti, che continui ad esistere uno scarto non colmabile.

D'ADDA (PD). Signor Presidente, eviterò di ripetere gli argomenti già affrontati dalla senatrice Gatti.

Il sottosegretario Bobba ha parlato di un'eventuale estensione dell'opzione donna che si può realizzare con un intervento normativo; se però tale intervento non seguirà un proprio *iter*, completamente avulso da tutto il resto, continuerà a permanere il problema della cristallizzazione. Fino a quando tutte le donne non accederanno a tale opzione – e non si sa quando questo potrà accadere, perché l'utilizzo del meccanismo sperimentale non è obbligatorio ma facoltativo – non saremo in grado

nemmeno di ipotizzare una sua possibile estensione, per quanto limitata all'utilizzo dei fondi residui.

Anch'io, come la senatrice Gatti, mi riservo di esaminare con maggiore attenzione la tabella consegnataci dal Sottosegretario; infatti, abbiamo sempre sostenuto che, anche rispetto a quanto si può pronosticare, i 2,5 miliardi resi disponibili sono davvero tanti.

A tale proposito, reitero una domanda già contenuta nell'interrogazione che ho presentato e che riguarda un aspetto politico sul quale desidero richiamare l'attenzione del sottosegretario Bobba, al fine di comprendere le intenzioni del Governo. In buona sostanza, opzione donna interviene a risolvere un problema sociale, ma rimane il fatto che due generazioni di donne stanno facendo da *sandwich* (mi perdoneranno il termine), cioè si trovano anche a fare *welfare* sociale: con l'aumento dell'aspettativa di vita – e per fortuna! – si trovano ad accudire i propri genitori, quindi le persone più anziane, e nello stesso tempo ad aiutare i figli in una congiuntura economica negativa, quindi in una fase di crisi economico-finanziaria molto dura. Queste donne tuttora continuano a rappresentare una parte del *welfare* di questo Paese. Fino a quando tale questione di genere non verrà affrontata e risolta, la disparità continuerà a sussistere.

PRESIDENTE. L'omologazione è obbligata dall'ideologia europea. A mio avviso, questo è un errore: equità non è eguaglianza.

D'ADDA (PD). È vero; anche a mio parere è così, e lo sarà almeno fino a quando questa sarà la struttura di base di alcune società.

Questo Governo con l'introduzione dell'APE e dell'APE sociale ha cercato di erodere e attenuare le rigidità introdotte dalla legge Fornero in tema di pensioni, assolutamente abnormi, dal mio punto di vista, e lo stesso Governo si è reso conto che l'eccesso di rigidità ha provocato problemi non solo alle persone che, avendo richiesto il collocamento a riposo, poi non hanno potuto accedere alla pensione e sono rimaste anche senza lavoro, ma addirittura alle stesse finanze pubbliche. Se questo è vero, anche opzione donna può rientrare in una visione più generale che consenta di adottare misure di rimodulazione del sistema pensionistico.

Ad ogni modo, prescindendo dai numeri che esamineremo nel dettaglio, se si vuole mantenere l'impegno assunto raschiando il fondo delle risorse economiche, lo si faccia pure, ma senza prendere in giro le donne: non è possibile, infatti, toccare il fondo delle risorse rese disponibili mantenendo anche la cosiddetta cristallizzazione. Fino a quando l'ultima potenziale beneficiaria non avrà deciso, tra un certo numero di anni, di avvalersi dell'opzione donna, il fondo non sarà accessibile e ciò equivarrebbe a concludere del tutto l'esperienza dell'opzione donna.

Con l'interrogazione ho voluto quindi chiedere al Governo se c'è la volontà politica di tentare di superare questa situazione. C'è una possibilità per il Parlamento di dialogare con l'Esecutivo per superare le criticità che non consentono né di portare avanti opzione donna, né di esaurire le

risorse disponibili che quindi non verranno utilizzate nemmeno in altro modo?

Vorrei capire se il Governo intende lavorare insieme per superare questo passaggio. Il sottosegretario Bobba deve rendersi conto che esiste una domanda sociale davvero molto forte e importante sotto questo profilo.

Ad ogni modo, mi rallegro per il fatto che il Governo ha cominciato a fornire dati e a ragionare. Sono invece parzialmente soddisfatta della risposta, che rimane ancora interlocutoria. Certo, se il rappresentante del Governo a questa mia domanda rispondesse in maniera completamente negativa, non potrei essere affatto soddisfatta.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Bobba. Ricordo comunque che alcuni dati contenuti nella tabella cui ha fatto riferimento erano stati oggetto di un'interrogazione svolta alla Camera.

Non mi ritengo soddisfatta della risposta relativa alla cristallizzazione del fondo per l'opzione donna, perché è la stessa risposta che venne data in occasione della trattazione del tema degli esodati, il cui fondo fu poi destinato ad altri scopi (se non ricordo male, nella legge di stabilità per il 2016).

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. In quel caso si è applicato il principio dei vasi comunicanti.

CATALFO (M5S). Ricordo che in quell'occasione era stato dichiarato che il fondo per gli esodati non sarebbe stato toccato, perché era destinato solo a quel fine.

Ad ogni modo, alla luce della situazione di difficoltà in cui versano molte donne italiane, forse, in assenza di altri strumenti, l'estensione del meccanismo che si sta sperimentando potrebbe essere al momento la soluzione più opportuna.

Mi associo dunque alla domanda delle colleghe e chiedo al Governo se c'è la volontà politica di provvedervi.

BENCINI (M5S). Signor Sottosegretario, avrei voluto ricevere una risposta in termini molto semplici, per sapere se opzione donna verrà annullata o meno.

Anche se dovesse essere necessario un intervento normativo per farlo, si pone comunque anche un problema di tipo economico: dalla sua risposta mi è sembrato di capire che se ogni anno dovesse emergere un avanzo di fondi, l'opzione donna potrebbe essere estesa.

Se non capisco bene questo passaggio, non posso dichiararmi né soddisfatta né insoddisfatta della risposta del Sottosegretario. Se, infatti, non dovesse essere possibile ampliare la platea delle aventi diritto all'opzione donna non posso ritenermi soddisfatta. Sono molte le donne che ci fanno pervenire istanze in tal senso; è stato addirittura costituito il Movimento

opzione donna. Se si fosse ragionato in termini di equità e non di uguaglianza, si sarebbe tenuto conto del fatto che nel corso della propria vita sulle donne grava il peso non solo di timbrare ogni giorno un cartellino fuori di casa, ma anche quello di un oneroso lavoro familiare: le donne, infatti, si prendono cura della famiglia, dei figli e degli anziani perché assistono anche i propri genitori.

L'opzione donna rappresenta quindi una soluzione positiva, nonostante l'obbligo di calcolare l'assegno pensionistico interamente con metodo contributivo, sia pure su un numero maggiore di anni anche in virtù dell'innalzamento dell'aspettativa di vita.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per esprimere alcune considerazioni in merito ad un argomento di cui credo avremo modo di discutere ancora, in quanto la sollecitazione della Commissione sul tema deve essere ritenuta dal Governo permanente e immanente rispetto alla sua attività.

La rigidità della riforma Fornero si manifesta soprattutto nei confronti della donna: secondo un elementare principio di osservazione, infatti, è possibile constatare come soprattutto le donne paghino gli effetti di una riforma che costituisce un *unicum* in Europa.

Se volessimo considerare restrittiva per le donne anche la riforma del 2009, dobbiamo comunque considerare che questa ha introdotto l'aggancio tra l'età per la pensione e l'aspettativa di vita e in tal senso ha avuto un'incidenza effettiva molto più contenuta. Invece, la somma tra l'aspettativa di vita, l'età per la pensione e il drastico innalzamento di quest'ultima a 67 anni rappresenta una rigidità difficilmente sostenibile, anche in considerazione della tradizionale generosità del settore previdenziale italiano, del grande debito accumulato dal nostro Paese e delle specificità negative della nostra esperienza. Un grande Paese nostro vicino, la Francia, discute della possibilità di raggiungere al massimo i 62 anni come età pensionabile pur collegati all'aspettativa di vita.

Pertanto, a fronte della rigidità suddetta la realtà ha imposto una serie di provvedimenti che rischiano di avere effetti assai discriminatori: mentre ad alcuni (per ragioni che possono anche essere ritenute comprensibili) è consentito di mantenere i vecchi requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, per altri, invece, non si profilano soluzioni intermedie.

Opzione donna era ed è stata per una platea limitata di donne una possibilità – pur molto onerosa – di anticipare l'età del pensionamento.

Valuti ciò il Governo, anche in relazione al fatto che purtroppo l'ideologia europea ha confuso equità con eguaglianza (imponendo uguale età pensionabile tra uomini e donne), due concetti che possono non coincidere.

È questa una impostazione che io non condivido. Credo invece nell'equità, che spesso implica il fatto che a situazioni diverse siano date soluzioni diverse: qui sta la differenza.

Ringrazio il rappresentante del Governo per la sua presenza, facendogli presente che in proposito la nostra pressione sarà continua.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

GATTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la cosiddetta «opzione donna» è stata prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»;

all'articolo 1, comma 9, si prevedeva che «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione»;

la norma è stata oggetto di circolari interpretative e di una specifica previsione contenuta nella manovra sulla previdenza del dicembre 2011 (la cosiddetta riforma Fornero);

considerato che:

le circolari che sono state emanate nel 2012 hanno condizionato pesantemente la possibilità di utilizzare quella opportunità per le donne destinatarie della norma;

di fatto, queste riducevano il periodo nel quale le donne interessate potevano utilizzare le opportunità previste dalla sperimentazione: la condizione da assolvere entro il 31 dicembre 2015 (fine della fase di sperimentazione) non era più la maturazione del requisito, ma diventava la decorrenza del trattamento pensionistico: un anno di «finestra mobile» più 3 mesi di «aspettativa di vita» (anticipando così di 15 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 21 mesi per le lavoratrici autonome il termine entro il quale si dovevano possedere i requisiti richiesti);

considerato inoltre che:

nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) l'interpretazione restrittiva derivante dalle circolari INPS è stata superata per quanto riguarda la finestra mobile di 12 mesi, ma è rimasta l'«aspettativa di vita» di tre mesi. Si sono escluse quindi le donne che non maturavano i requisiti, inclusa l'aspettativa di vita, entro il 31 dicembre 2015, cioè che

avevano compiuto gli anni (57 se dipendenti e 58 se autonome) negli ultimi 3 mesi del 2015;

nella legge di stabilità per il 2016 erano stati previsti ben 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per la copertura, per 36.000 donne;

nella piena convinzione che queste stime non corrispondessero a quella che sarebbe stata la realtà, sempre in legge di stabilità per il 2016, si era prevista l'attivazione di un «contatore» specifico per la verifica del numero delle donne, che avrebbero utilizzato effettivamente questa opportunità, ma anche dei costi reali;

in quel contesto, proprio in considerazione della quantità di risorse e del fatto che fossero vincolate a fini analoghi al regime sperimentale opzione donna, era maturata anche l'aspettativa che si potesse prorogare effettivamente opzione donna, anche a donne nate negli anni successivi al 1957 (autonome)/58 (dipendenti);

nella legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) è stata inserita una norma che ha consentito di superare l'ultimo ostacolo, quello riguardante le nate nell'ultimo trimestre. Ma la Ragioneria generale dello Stato e l'INPS, sulla base del fatto che il diritto è «cristallizzato» e quindi le donne potrebbero utilizzare l'opzione anche oltre il termine in cui maturano il diritto, hanno preteso di «congelare» lo stanziamento della legge di stabilità per il 2016 e che fossero stanziati ulteriori risorse;

tutto ciò ha determinato il fatto che qualsiasi ulteriore proroga di opzione donna non possa essere automaticamente finanziata con risparmi dei precedenti interventi, e che il costo verrebbe quantificato con gli stessi criteri, certo sproporzionati, ma certificati di INPS e Ragioneria;

considerato infine che a giudizio dell'interrogante:

l'istanza presentata dal «Comitato Opzione Donna Proroga 2018» si fonda su una ragione molto seria: l'innalzamento senza gradualità dell'età pensionabile delle donne disposta per il pubblico impiego nel 2009 e per il settore privato e autonomo dal «Salva Italia» a fine 2011, e la storica mancanza di qualsiasi riconoscimento della differenza di genere per l'accesso alla pensione (fra l'altro, non riconoscimento del lavoro di cura di figli e anziani, funzione di caregiver non riconosciuta, discontinuità lavorative legate alla maternità) hanno generato un grave disagio in gran parte delle lavoratrici, sia dipendenti che autonome;

la legge che prevedeva l'aumento dell'età nel pubblico impiego aveva previsto che i risparmi fossero destinati per l'occupazione femminile e per potenziare i servizi per l'infanzia. In realtà quei risparmi non sono mai stati utilizzati a tali fini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire i dati, direttamente o attraverso l'INPS, frutto dell'attivazione del «contatore», previsto dalla legge di stabilità per il 2016, per la verifica del numero delle donne che hanno utilizzato effettivamente questa opportunità, ma anche dei suoi costi reali;

se, anche in considerazione dei risultati dell'indagine conoscitiva sulle disparità di trattamenti pensionistici tra uomini e donne effettuata

alla Camera dei deputati, non intenda utilizzare anche l'esperienza dell'opzione donna, per riparare al credito previdenziale che hanno le donne del nostro Paese rispetto a quelle di altri Paesi europei.

(3-03577)

BENCINI, ROMANI Maurizio, VACCIANO, MASTRANGELI, FUCKSIA, DE PIETRO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 permetteva alle lavoratrici, che acconsentano al calcolo dell'assegno pensionistico interamente con metodo contributivo, di accedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la decorrenza dal trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015 (cosiddetta opzione donna). Nello specifico, dal 2008 fino al 2015 compreso, è stato attuato un regime sperimentale per le sole lavoratrici che ha permesso loro di andare in pensione con le regole più favorevoli, ovvero quelle in vigore fino al 31 dicembre 2007 (57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome, 35 anni di contributi);

accettando, dunque, che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo, invece che con il retributivo, il vantaggio si palesa, naturalmente, nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli rispetto a quelli tuttora richiesti ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico in questione. L'uscita effettiva può, in altri termini, essere anticipata di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi per le donne del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e un mese le autonome, unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). In tal modo, la convenienza è evidente nonostante la pensione consista, poi, in un importo più basso; ed invero, per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno al 25-35 per cento rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è, tuttavia, molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime;

la possibilità di optare per il regime sperimentale viene riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 2015; a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, e dall'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016, possono esercitare l'opzione le lavoratrici di cui sopra ancorché, per effetto dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat e del meccanismo delle «finestre», la prima data

utile di decorrenza della pensione si apre successivamente al 31 dicembre 2015. Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cosiddetta finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53 del 2011). Si ricorda che con l'approvazione di tali ultime disposizioni è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le circolari n. 35 e n. 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione;

tuttavia, l'interpretazione restrittiva della volontà del legislatore operata dall'Inps, adeguata solo in parte, rischia, nuovamente, di lasciare fuori dall'opzione donna tutte quelle lavoratrici nate nel quarto trimestre 1958 che matureranno i requisiti anagrafici di 57 anni e 3 mesi (aumentati di ulteriori 4 mesi per effetto dell'adeguamento della speranza di vita) alla data del 23 luglio 2016;

considerato che:

l'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 se residuano fondi dalle risorse stanziare nella medesima legge per tale scopo. In particolare, si prevede un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, e, «Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione»;

la proroga fino al 2018 attenuerebbe quantomeno alcune iniquità tra le lavoratrici le cui date di nascita si scostano di un solo semestre, ritrovandosi, le une rispetto alle altre, con un'attesa di circa 8 anni in più, si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni dei Ministri in indirizzo circa l'estensione del regime sperimentale oltre il 2015;

se, pertanto, sia stata valutata la possibilità di impiegare le risorse non utilizzate, anche alla luce dei dati emersi risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, per un'ulteriore proroga dell'opzione donna oltre il 31 dicembre 2015, previsto per la conclusione della sperimentazione, ovvero fino al 31 dicembre 2018.

(3-03582)

D'ADDA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il regime sperimentale «opzione donna» è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico

di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180»;

con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps applica a tale regime sperimentale un elemento ulteriore sulle pensioni, dopo le modifiche introdotte dalla «riforma Fornero» (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), stabilendo che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si introduce l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita;

considerato che:

con l'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), tali disposizioni non vengono abrogate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali;

nel caso in cui, dall'azione di monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe;

per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la «finestra mobile», secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53/2011) dopo la maturazione dei requisiti,

si chiede di sapere:

se i previsti monitoraggi annuali siano stati effettuati e quali siano gli esiti;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di riprendere, nelle forme che riterrà opportune, la sperimentazione di «opzione donna» accanto e insieme ad altre soluzioni previdenziali.

(3-03606)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

«opzione donna» è un regime pensionistico introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che «conferma» la possibilità di conseguire, in via sperimentale, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza dei previgenti requisiti contributivi ed anagrafici fino al 31 dicembre 2015. Tale misura sperimentale consente alle lavoratrici di applicare le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, ossia di ottenere la pensione con 35 anni di contributi ed almeno 57-58 anni di età, accettando però il calcolo della pensione con il sistema di calcolo contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, invece del retributivo o misto e l'applicazione delle «finestre mobili» per la decorrenza del trattamento pensionistico (12-18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome). Trattandosi di regime sperimentale, il legislatore del 2004 ha, dunque, impegnato il Governo ad una verifica entro il 31 dicembre 2015 dei «risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione»; prosecuzione quindi possibile, ovviamente quale traslazione in avanti della data del 31 dicembre 2015, al fine di consentire ad altre lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo successivamente al 31 dicembre 2015 di beneficiare ancora della sperimentazione;

a seguito della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'art. 24, cosiddetta riforma Fornero, sono state introdotte, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dirette a garantire il rispetto degli impegni con l'Unione europea; ai sensi dell'articolo 24, comma 14, il regime opzione donna sopravvive alla riforma pensionistica Fornero, ma conserva il differimento dell'accesso effettivo alla pensione per l'adeguamento alla speranza di vita (criteri applicativi nella circolare Inps n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 10);

con circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l'Inps prevede un anticipo del termine ultimo per esercitare la «facoltà opzione donna» al 2014 anziché al 2015, ritenendo la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo entro il quale collocare anche la decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre mobili di 12-18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome) e non soltanto la maturazione dei requisiti di legge. Secondo l'Istituto, le date di maturazione dei requisiti devono intendersi fissate entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti private; entro il 30 dicembre 2014 per le lavoratrici pubbliche e, infine entro il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, rivede, all'art. 1, comma 281, la posizione assunta dall'Inps e procede ad una «sanatoria», ripristinando l'effettivo termine del 31 dicembre 2015, quale data di maturazione dei requisiti di legge; il comma 281 provvede dunque alle necessarie autorizzazioni di spesa per l'estensione del regime, tenuto conto della nota tecnica dell'Inps del 28 agosto 2015 che stima l'ingresso di 36.000 donne (lavoratrici dipendenti private, pubbliche ed autonome) in possesso dei re-

quisiti al 31 dicembre 2015, con facoltà di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31 dicembre 2015 (cosiddetta cristallizzazione);

considerato che:

l'ingresso delle 36.000 lavoratrici previsto dalla nota tecnica Inps in modo scaglionato nel triennio 2016-2018 prevede la numerosità per anno delle lavoratrici optanti ed i relativi oneri previdenziali stimati anno per anno, che ammonterebbero a complessivi 2,5 miliardi di euro nel periodo 2016-2021 e calcolati su una media di pensioni valutate dall'Inps stessa, come risulta dalle tabelle incluse nella nota tecnica;

la numerosità delle potenziali donne optanti per l'anno 2016 prevista dalla nota tecnica risulta pari a 22.900 lavoratrici per un onere a carico della finanza pari a 160 milioni di euro; per l'anno 2017 un totale progressivo di 32.100 donne (stimando adesioni in ritardo) con un onere di 405 milioni di euro e, infine, nel 2018 per un totale progressivo di 33.600 donne (stimando le adesioni in ritardo) con un onere di 702 milioni di euro;

dall'esame dei dati riportati dalla nota tecnica si rileva che dall'anno 2022 si producono già effetti positivi per la finanza pubblica e nell'anno 2025 si concretizza un risparmio di 368,8 milioni di euro; nel 2028 è ipotizzabile il pareggio dei conti sulla base di un risparmio costante di circa 300 milioni di euro;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce al comma 281 dell'art. 1 un monitoraggio, tramite il «contatore», necessario per consentire la redazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di una relazione da presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, sull'attuazione della sperimentazione con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, con un raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione e le relative previsioni di spesa. Prevede quindi che il Parlamento, sulla base di tale relazione effettuata con riferimento al monitoraggio con cadenza annuale (cosiddetto contatore), adotti un successivo provvedimento legislativo di proroga del regime sperimentale opzione donna «Qualora dall'attività di monitoraggio (...) risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa (...), anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, (...) [disponendo] l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione»;

inoltre, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), articolo 1, commi 222-225, il legislatore, confermando la data di ultimazione al 31 dicembre 2015 della sperimentazione, si limita soltanto ad un'estensione dell'opzione alle circa 4.000 lavoratrici (del quarto trimestre degli anni 1957 e 1958) che erano rimaste escluse per effetto dell'incremento dell'aspettativa di vita; tale intervento legislativo a detta degli interroganti non costituisce alcuna proroga della sperimentazione;

considerato infine che:

la nota tecnica Inps del 28 agosto 2015 prevede l'accesso di un contingente di 36.000 donne già in possesso requisiti al 31 dicembre 2015 con possibilità di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31 dicembre 2015;

per questo contingente di lavoratrici gli oneri pensionistici a carico dello Stato dal 2016 al 2021 ammontano a 2,555 milioni di euro. A partire dal 2022 inizieranno i «risparmi» e nel 2028 si concretizza il punto di pareggio con un «risparmio» di oneri previdenziali stimabile in circa 300 milioni di euro annui, per effetto del quale dal 2029 lo Stato «guadagnerà» quasi 300 milioni di euro all'anno, fino al decesso delle persone interessate;

ne consegue che, ipotizzando una vita residua media di circa 20 anni, a partire dal 2029, il guadagno complessivo sulle 36.000 donne sarà pari a circa 6 miliardi di euro;

se si estendesse la proroga al 31 dicembre 2018, l'ampliamento della platea di donne aderenti al regime sperimentale apporterebbe ulteriori benefici alle casse dello Stato: a titolo esemplificativo, ipotizzando di estendere ad una platea di aderenti costante pari a 36.000 unità all'anno per il triennio 2016-2018, i benefici per lo Stato decorrerebbero a partire dagli anni 2030-2032, e il risparmio complessivo ammonterebbe a circa 24 miliardi di euro;

le risorse non utilizzate nel 2016 atte a consentire il prosieguo della sperimentazione ammontano a circa 58 milioni di euro e risultano certificate dal confronto tra i dati Inps della nota tecnica e quelli della tabella fornita dall'Inps in data 2 febbraio 2017 in risposta all'interrogazione dell'on. Polverini 5-10456 avente ad oggetto le pensioni liquidate, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 9, relative all'opzione donna: a) nota tecnica Inps del 28 agosto 2015: accessi all'opzione donna previsti per l'anno 2016 pari a 22.900 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico) con un onere previsto di 160 milioni di euro; b) tabella Inps del 2 febbraio 2017: accessi all'opzione donna previsti per l'anno 2016 pari a 16.790 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico);

ai sensi del citato comma 281, tali risparmi, conseguenti al ridotto impiego di risorse per oneri previdenziali relativi ad un minor accesso di donne lavoratrici nell'anno 2016 (16.790 di accessi effettivi) rispetto a quelli stimati (22.900 di accessi previsti), devono essere impiegati per la prosecuzione del regime sperimentale, consentendo ad un ulteriore contingente di donne di usufruire del regime sperimentale opzione donna,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, dando attuazione a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004 e destinando i risparmi relativi ad una proroga al 2018 di «opzione donna», assumendo le opportune iniziative normative.

(3-03627)

